

1. Ai fini del presente Regolamento si definisce occupazione di suolo pubblico qualsiasi occupazione per l'utilizzo diretto di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune ovvero di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati. Sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio. Non sono oggetto del

canone i fabbricati e gli impianti di proprietà del Comune, anche se hanno natura demaniale, ad eccezione delle aree interne o di pertinenza degli edifici comunali se aperte all'uso pubblico.

2. Il corrispettivo dovuto dal beneficiario di un provvedimento amministrativo di concessione emesso dal Comune di Serravalle Scrivia che gli consenta di occupare spazi o aree pubbliche è rappresentato, a norma dell'articolo 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, dal canone di occupazione.

Art. 3 - Concessione di occupazione

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza preventiva concessione comunale, rilasciata dal competente Ufficio del Comune, su richiesta dell'interessato.
2. E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.
3. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente regolamento comunale in materia. Allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.
4. Ogni occupazione priva degli atti di preventiva concessione, eccedente lo spazio o il tempo concesso, ovvero difforme dalla stessa, è da considerarsi abusiva, salvo che sia altrimenti disposto da norme vigenti. Nei casi di occupazione permanente, il soggetto abusivo occupante di fatto il suolo pubblico, individuato anche a seguito di attività di accertamento d'ufficio, è soggetto passivo del canone.
5. La mancata istanza di volturazione, corredata da tutti i documenti occorrenti, da parte del soggetto che subentra in una preesistente concessione all'occupazione in capo ad altro soggetto entro il termine di trenta giorni, è parimenti da considerarsi come occupazione abusiva, con conseguente applicazione delle relative sanzioni.

5bis "Non potranno in alcun caso essere rilasciate concessioni di uso o occupazione di spazi, locali ed aree pubbliche alle organizzazioni ed associazioni che si richiamano all'ideologia, ai linguaggi, alla simbologia ed ai rituali fascisti, o alla discriminazione razziale, etnica, religiosa o sessuale, verificabili dagli statuti di dette associazioni od organizzazioni.

Le domande per l'occupazione di spazi, locali ed aree pubbliche dovranno contenere specifica dichiarazione con la quale il richiedente attesta di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, l'art. 3 della Costituzione, la Legge 645 del 20.06.1952 e la Legge 205 del 25.06.1993"; ⁽¹⁾

⁽¹⁾ *Modificato con Deliberazione di CC n. 26 del 24.07.2018*

Art. 4 - Occupazioni di urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata alla almeno contestuale comunicazione, anche verbale, al Comando di Polizia Municipale, che indicherà eventuali prescrizioni, riscuotendo direttamente gli eventuali diritti di sopralluogo.
2. L'ufficio competente procede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza e, in caso negativo, l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti
3. Il richiedente è comunque tenuto a regolarizzare la pratica con il pagamento del canone contestualmente alla presentazione della domanda presso il Servizio concedente, entro 5 giorni dalla comunicazione iniziale.
4. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.

Art. 5 - Domanda di occupazione

1. Tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico, sono tenuti a presentare domanda onde ottenere i prescritti permessi comunali in applicazione delle norme previste dagli articoli 20, 26 e 27 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Codice della strada), e dagli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 (commercio su aree pubbliche ad eccezione di quelle connesse con una concessione edilizia, per le quali si fa riferimento alla specifica

regolamentazione). La domanda, redatta in carta legale, va consegnata o spedita all'ufficio comunale competente al rilascio della concessione. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.

2. La domanda di cui al comma precedente deve essere avanzata anche in caso di occupazioni esentate dal pagamento del relativo canone.
3. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso.
4. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi o per obbligazioni non assolte derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito. In caso di diniego al rilascio della concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.
5. La domanda deve contenere:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
 - b) l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza;
 - c) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare ed il tempo presunto di occupazione;
 - d) l'oggetto dell'occupazione, la sua durata e/o frequenza, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area;
 - e) la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
 - f) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione, se richiesta dal Comune, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe.
6. Il richiedente è tenuto a produrre tutta la documentazione, compresi elaborati grafici e tecnici, ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
7. E' posto a carico del richiedente la concessione l'onere di acquisire, prima dell'inizio dell'attività per cui si chiede l'occupazione di suolo pubblico, tutti i titoli ed i nulla osta previsti dalla normativa vigente, nell'osservanza di leggi e regolamenti, alla cui acquisizione è comunque subordinata la validità del provvedimento di concessione. Qualora vengano effettuati lavori edili nei condomini (singoli appartamenti o unità immobiliari pertinenziali) è necessario altresì notificare previamente l'amministratore.
8. Qualora venga richiesta un'occupazione di suolo pubblico mediante cassoni (anche posizionati su automezzi) finalizzati allo scarico di materiale edile (cosiddette "macerie") le Ditte sono tenute ad autocertificare il luogo di smaltimento autorizzato dove intendano depositare tali macerie, in conformità alle normative nazionali e regionali in materia ambientale.
9. La concessione del suolo è sottoposta all'esame tecnico dei competenti Servizi comunali. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni che riguardano aree di pregio ambientale (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).
10. I moduli per la formulazione della domanda sono reperibili sul sito internet dell'Ente e presso il competente ufficio comunale.

La domanda dovrà essere inoltrata anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone.

La domanda, predisposta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere presentata:

 - a) per le occupazioni permanenti: almeno 30 giorni prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione stessa.
 - b) per le occupazioni temporanee: almeno 5 giorni lavorativi prima della data prevista per l'occupazione, ovvero con i termini indicati in seguito alcuni per particolari tipi di occupazioni.

Art. 6 - Procedimento per il rilascio delle concessioni

1. Le domande sono assegnate al competente Ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione, o successivamente, mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7. della L. 241/1990, a rendere noto l'avvio del procedimento (si prescinde da tale adempimento, data la ristrettezza dei tempi, per le istanze di occupazione temporanea).
2. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in 30 giorni per le istanze di occupazione permanente ed in 5 giorni lavorativi per le istanze di occupazione temporanea.

3. Ove la domanda risulti incompleta ovvero risulti necessario un approfondimento tecnico, il responsabile formula all'interessato, entro cinque giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione. L'integrazione deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione dell'istanza, entro dieci giorni dalla ricezione della raccomandata. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
4. Per il rilascio della concessione può essere richiesto, qualora ritenuto necessario, il parere favorevole del Responsabile della Polizia Municipale ed altresì dell'Ufficio Tecnico Comunale, qualora trattasi di occupazioni correlate all'effettuazione di lavori edili.
5. In caso di più domande riguardanti l'occupazione contemporanea della medesima area, se non diversamente disposto, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.
6. In caso di negato rilascio della concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.
7. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.

Art. 7 - Rilascio dell'atto di concessione

1. L'Ufficio comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicate:
 - a) Le generalità ed il domicilio del concessionario;
 - b) la durata dell'occupazione;
 - c) l'ubicazione e la superficie dello spazio di cui è consentita l'occupazione;
 - d) le condizioni alle quali è subordinata la concessione.
2. Gli atti suindicati sono rilasciati, per quanto concerne le occupazioni permanenti, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ed entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta per quanto concerne le occupazioni temporanee.
3. Ogni atto di concessione s'intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni di cui al capo II del presente titolo, oltre a quelle eventualmente previste dai Regolamenti di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.
4. La concessione può essere rilasciata nel rispetto delle seguenti condizioni :
 - a) a termine, fatta salva la durata massima di anni 29 come disposto dall'art. 27 comma 5 del D.LGS. 30.04.1992, n. 285;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal competente Ufficio;
 - d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse alla corrispondenza con le quali è subordinato il rilascio dell'atto ampliativo;
 - e) con facoltà del Comune di richiedere un deposito cauzionale, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, a garanzia di quanto disposto dal successivo comma 6, qualora:
 - l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie ;
 - dalla occupazione possano derivare danni prevedibili al demanio comunale.
 Detto importo è insindacabilmente stabilito dal competente Ufficio in relazione alla tipologia dell'occupazione e sarà restituito al concessionario solo dopo aver verificato che non siano state commesse violazioni rispetto a quanto stabilito dal presente Regolamento e non sia stato arrecato alcun danno.
 La cauzione non è fruttifera di interessi.
 - f) previa presentazione di ricevuta di versamento del canone secondo le vigenti tariffe calcolato sulla tempistica dichiarata in sede di richiesta.
5. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.
6. Per quanto concerne i passi carrai già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento l'atto di concessione è costituito, in forma semplificata, da specifica comunicazione, al concessionario indicante la durata, l'ubicazione e la superficie dell'occupazione autorizzata.
7. Al termine del periodo di consentita occupazione - qualora la stessa non venga rinnovata a seguito di richiesta di proroga - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per il ripristino del suolo pubblico, nei termini che

figurerà l'Amministrazione Comunale. Inoltre, se la durata dell'occupazione sarà superiore a quella dichiarata in sede di richiesta, il concessionario avrà l'obbligo di regolarizzare ed adeguare il canone di occupazione in relazione alla maggiore ed effettiva durata dell'occupazione.

8. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente codice della strada (D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i.) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal codice stesso e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i.), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
9. Le concessioni od autorizzazioni devono essere ritirate prima dell'inizio dell'occupazione. Esse sono efficaci, e le relative occupazioni consentite, solo dalla data del ritiro delle stesse da parte del richiedente. L'omesso ritiro comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 25,00 a 500,00 ai sensi di legge.
10. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

Art. 8 - Durata dell'occupazione

1. Le occupazioni sono permanenti e temporanee:
 - a) Sono considerate **PERMANENTI** le occupazioni concesse a tempo indeterminato di carattere precario, o aventi durata superiore o pari all'anno;
 - b) sono **TEMPORANEE** le occupazioni concesse con scadenza certa, non superiore all'anno, o per le quali sussiste l'obbligo alla richiesta del rinnovo periodico.
2. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto revocabile secondo quanto disposto dal presente Regolamento.
3. Sono **RICORRENTI** le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono.

Art. 8bis – Autorizzazioni in deroga

1. La Giunta Comunale, con motivati provvedimenti, può deliberare la concessione di occupazione di suolo pubblico in deroga alle previsioni del presente regolamento a condizioni che:

- La concessione in deroga abbia durata massima annuale, rinnovabile dietro esplicita richiesta dell'interessato;

- Tale occupazione sia effettuata in aree interessate da particolari flussi turistici ovvero in quelle interessate da progetti di valorizzazione o comunque in aree in ove tale occupazione non arrechi grave disagio alla viabilità, non comprometta gravemente la disponibilità di un adeguato numero di stalli di sosta e in generale non arrechi persistenti disturbi o disagi alla cittadinanza.

2. Per il rilascio di concessioni in deroga è richiesto, il parere favorevole del Responsabile della Polizia Municipale ed altresì dell'Ufficio Tecnico Comunale.

3. Sono inoltre possibili, in fattispecie particolari approvate dalla Giunta Comunale, accordi sostitutivi delle concessioni disciplinate dal presente regolamento, con i quali i titolari delle stesse si assumono gli obblighi di effettuare manutenzioni periodiche di aree verde pubblico, o di altri spazi pubblici, o interventi di ripristino o modifica dei luoghi che siano coincidenti con l'interesse pubblico.

Tali accordi possono prevedere, a corrispettivo delle suddette attività, la parziale o totale riduzione del canone concessorio per l'occupazione del suolo pubblico.

Tale riduzione dovrà comunque essere inferiore alla quantificazione degli oneri sostitutivi assicurati, da computarsi a cura dei competenti uffici tecnici comunali.

Capo II - Prescrizioni tecniche

Art. 9 - Esecuzione di lavori e di opere

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel provvedimento di concessione dovranno essere indicati le modalità dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarto.

Art. 10 - Occupazioni abusive.

1. Sono considerate occupazioni abusive:
 - le occupazioni realizzate senza la concessione comunale;
 - le occupazioni difformi dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
 - le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca della medesima.
2. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge ed impregiudicata l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 49 del presente Regolamento e fuori dai casi previsti dall'articolo 20 del vigente Codice della Strada, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione delle relative infrazioni redatta dagli organi della Polizia Municipale, può essere disposta la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.
3. Ai fini applicativi del canone, si considerano:
 - a) occupazioni abusive permanenti quelle realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile;
 - b) occupazioni abusive temporanee quelle che ne sono prive, con la presunzione di inizio dell'occupazione trenta giorni prima dell'accertamento dell'abuso.
4. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
5. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.
6. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui all'art. 49 del presente regolamento, fermo restando che tutti sono obbligati in solido al pagamento del canone, e salvo il diritto di regresso.

Art. 11 - Autorizzazione ai lavori.

1. Quando ai fini dell'occupazione sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, la concessione di occupazione è sempre subordinata alla titolarità dell'autorizzazione all'effettuazione dei lavori medesimi.

Art. 12 - Occupazioni occasionali.

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabatelli edilizi, scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a 8 metri in altezza), deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 metri cubi e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette al rilascio di una concessione ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempreché non abbiano durata superiore a 3 ore. Tali occupazioni sono da intendersi subordinate esclusivamente alla preventiva comunicazione al Comando di Polizia Municipale, da parte dell'interessato. Detta comunicazione, salva l'ipotesi di cui all'art. 4, deve essere effettuata per iscritto, mediante consegna personale o a mezzo di lettera inviata a mezzo fax o altri sistemi di posta elettronica, almeno due giorni prima della data prevista d'inizio dell'occupazione.
2. Per gli utenti che, per eseguire lavori di manutenzione, riparazioni, pulizie ed altro, abbiano necessità di effettuare le occupazioni di cui al presente articolo più volte nel corso dell'anno, può essere rilasciata - a richiesta degli interessati - una concessione annuale nella quale vengono indicate le necessarie prescrizioni atte a garantire le condizioni di sicurezza e viabilità.

Art. 13 - Obblighi del concessionario.

1. Le concessioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione di occupazione suolo pubblico o copia autentica degli stessi.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, accertati a seguito di controllo eseguito in tal senso dal competente ufficio, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.
5. A garanzia, il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento al terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.
6. Il concessionario non può, senza il previo consenso dell'Amministrazione Comunale, occupare posto diverso da quello indicato nel permesso.

Art. 14 - Decadenza della concessione.

1. Sono cause di decadenza della concessione:
 - a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;
 - c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
 - d) la mancata occupazione del suolo oggetto della concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente, ovvero nei 5 giorni successivi in caso di occupazione temporanea;
 - e) il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario;
 - f) il mancato utilizzo dell'occupazione del suolo da parte del titolare della concessione.
2. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:
 - a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario: il Comune provvederà all'annullamento o sospensione della concessione dal semestre solare successivo alla constatazione dell'evento e al rimborso del rateo relativo dal giorno di presentazione della conseguente domanda, da effettuarsi ad avvenuta estinzione della concessione ed eventuale ripristino del suolo, qualora necessario;
 - b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario:
 - 1) per le concessioni permanenti: se la domanda è presentata e l'occupazione risulta rimossa entro il 30 giugno, sarà concesso il rimborso del canone relativo al secondo semestre, altrimenti si procederà all'annullamento della concessione dall'anno successivo;
 - 2) per le concessioni temporanee: verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di presentazione della domanda, purché essa sia stata presentata prima della cessazione dell'occupazione e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata.
3. La decadenza di cui al comma 1. non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone eventualmente versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

Art. 15 - Revoca della concessione.

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse, ovvero per la sopravvenuta necessità di utilizzo dell'area da parte del Comune; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.
2. Nei casi previsti dal comma precedente, se non è possibile trasferire la concessione su altra area (con compensazione del canone dovuto), il concessionario ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.
3. La concessione è inoltre revocata d'ufficio:
 - a) se non è stato corrisposto il canone previsto per l'anno precedente prima dell'emissione del ruolo;
 - b) se viene occupato suolo pubblico in misura maggiore di quella concessa, qualora il titolare della concessione sia incorso in tale violazione per almeno due volte nel periodo di validità della concessione;
 - c) se il concessionario utilizza il suolo per usi diversi da quelli per il quale esso è stato concesso;

Art. 16 - Rinnovo e disdetta della concessione.

1. Le occupazioni permanenti sono considerate confermate per l'anno successivo se non viene data disdetta entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
2. La concessione permanente può essere volturata, in osservanza delle norme di legge e dei regolamenti comunali, previa apposita istanza. La voltura della concessione non dà luogo a rimborso. In caso di voltura della concessione permanente, il concessionario cedente ha l'obbligo del pagamento del canone per l'intero anno. Il canone versato vale anche per il successore che dimostri di essere un diretto avente causa del concessionario e purché non siano modificate le condizioni e l'oggetto della concessione già rilasciata.
3. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre termini stabiliti, il titolare della concessione ha l'onere di presentare almeno 3 giorni prima della scadenza, domanda di proroga, con le stesse modalità previste all'art. 5, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione. L'atto di concessione o autorizzazione deve essere ritirata prima della scadenza della concessione originaria.
4. Nel caso in cui venga richiesta la proroga dei termini di occupazione temporanea per un periodo complessivo superiore ad un anno ininterrotto, è necessaria la presentazione dell'istanza di rilascio di una nuova concessione. In ogni caso non è possibile assentire più di due proroghe.
5. Per le occupazioni per le quali è prefissata la data di scadenza non è ammessa la cessione né la surrogazione, eccetto nel caso di cessione di proprietà o di usufrutto d'azienda, in cui il subentrante conserva il diritto di utilizzare la concessione per cui è già stato versato il canone, fino al termine previsto. E' tuttavia a carico del soggetto subentrante l'onere della comunicazione ai competenti uffici comunali, ai fini della volturazione.

Art. 17 - Anagrafe delle concessioni

1. Il competente ufficio comunale provvede a registrare gli atti di concessione secondo l'ordine della data di presentazione della domanda al protocollo.

Capo III - Tipologie di occupazione.

Art. 18 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico.

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condutture, impianti in genere, ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione o l'atto di assenso comunale. Per gli addobbi, i festoni, le luminarie, gli striscioni e simili si rimanda alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.
2. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato di queste ultime, l'altezza dei fili o di altri impianti dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori ecc..

Art. 19 - Manifestazioni ed eventi

1. Per manifestazioni ed eventi, si intendono le attività di spettacolo o di intrattenimento, anche di spettacolo viaggiante, ovvero di sensibilizzazione legate a scopi di natura politica, sindacale, culturale, scientifica, religiosa, benefica, sportiva, sociale, commerciale, promozionale o turistica che si svolgano nel territorio comunale.
1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, i trattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente e inserite nell'elenco ministeriale previsto dalla legge ed, in particolare, a scopo esemplificativo:
 - a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
 - b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;

- c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
 - d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
 - e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
 - f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature, non aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 27;
 - g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.
- 2. L'istanza per l'occupazione deve essere presentata in forma scritta all'ufficio competente almeno venti giorni prima dell'inizio dell'occupazione. La concessione di suolo pubblico non sostituisce eventuali provvedimenti di competenza di altri Enti e Settori del Comune (ordinanze di viabilità, autorizzazioni ambientali, licenze di pubblica sicurezza, autorizzazioni in deroga ai limiti vigenti per le sorgenti sonore, ecc.). In particolare, qualora nell'ambito della manifestazione sia prevista la presenza, ancorché non prevalente, di attività commerciali per la vendita o la somministrazione di prodotti alimentari dovranno essere acquisite le necessarie autorizzazioni commerciali e sanitarie.
 - 3. La domanda dovrà essere corredata dal progetto dell'attività, dalla descrizione dell'allestimento, dalla planimetria dettagliata dell'occupazione e dovrà indicarne la durata, specificando i tempi di montaggio, la durata dell'evento ed i tempi di smontaggio.
 - 4. Durante lo svolgimento delle manifestazioni, il titolare, o un suo rappresentante, deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento al rispetto dei limiti in materia di inquinamento acustico.
 - 5. La concessione dell'occupazione di suolo pubblico per manifestazioni ed eventi può essere subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.
 - 6. Con provvedimento della Giunta Comunale possono essere adottate ulteriori prescrizioni per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi in zone ed aree centrali ed auliche o di particolare interesse ambientale.

Art. 20 - Attività di propaganda elettorale

- 1. L'occupazione con banchi e tavoli di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ossia durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

Art. 21 - Occupazione per comizi e raccolta firme

- 1. La concessione per l'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme relative a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è rilasciata previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare.
- 2. La concessione deve essere richiesta almeno cinque giorni prima.
- 3. Per ragioni di ordine pubblico potrà essere richiesto parere ai competenti organi di pubblica sicurezza.
- 4. E' facoltà del comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare le eventuali prescrizioni, che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Art. 22 - Occupazioni con tende parasole, faretti, vetrinette.

- 1. Per ottenere la concessione alle occupazioni realizzate a mezzo di tende parasole, faretti, vetrinette si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

2. Per ragioni di mantenimento del necessario decoro, igiene e sicurezza dell'arredo urbano, l'autorità competente può disporre la sostituzione delle strutture costituenti queste occupazioni ove non siano mantenute in buono stato.

Art. 23 - Occupazione con elementi di arredo

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere, portamenù), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

Art. 24 - Occupazioni con dehors, tavolini e sedie

1. Per dehors si intende, un insieme di elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione o ad un laboratorio artigianale di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto.
2. Il dehors può essere continuativo o stagionale.
 - a) Dehors continuativo è quella struttura posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) per un periodo complessivo non superiore a cinque anni a far data dal giorno del rilascio della concessione.
 - b) Dehors stagionale è quella struttura posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni nell'arco dell'anno solare.

L'occupazione con soli tavolini (massimo due) e relative sedie o sole panche, pur non costituendo dehors, necessita della concessione di occupazione suolo pubblico.

Art. 25 - Occupazioni con griglie ed intercapedini.

1. Le occupazioni del suolo realizzate mediante griglie, intercapedini e simili sono disciplinate dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 26 - Passi carrabili.

1. Per passo carrabile si intende l'accesso ad un'area (o fabbricato) laterale idoneo allo stazionamento di uno o più veicoli.
2. La disciplina per l'apertura di un passo carrabile ovvero l'utilizzazione di un accesso a raso è dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada (art. 22 D. LGS. 30.04.1992, n. 285) e del suo regolamento di esecuzione (art. 44 e segg. D.P.R. 16.12.1992, n. 495, così come modificati dall'art. 36 del D.P.R. 16.09.1996, n. 610).
3. Il canone di occupazione per tutti i tipi di passi ed accessi carrabili va riferito alla libera disponibilità dell'area antistante a favore del proprietario frontista.
4. Nel caso in cui l'accesso avvenga a raso, il Comune, su richiesta dei proprietari degli accessi e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, rilasciando apposito cartello segnaletico, vietare la sosta sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.
5. La superficie necessaria per vietare la sosta sull'area antistante viene determinata con riferimento all'apertura dell'accesso e ad una profondità pari alla distanza di questo dalla carreggiata stradale; per profondità inferiori al metro lineare o difficilmente quantificabili, si applica il metro lineare convenzionale. Eventuali realizzazioni di delimitazioni di aree interdette alla sosta per consentire l'esercizio del passo carrabile, individuate e prescritte all'atto del rilascio dell'autorizzazione, saranno a

carico del soggetto utilizzatore che dovrà provvedere alla realizzazione mediante incarico a ditta autorizzata allo svolgimento di detta attività.

6. I passi carrai e gli accessi a raso sono meglio definiti nell'Allegato 1 al presente regolamento.

Art. 27 - Attività artistiche di strada

1. L'esercizio delle attività degli artisti di strada quali, a titolo esemplificativo, giocolieri, mimi, burattinai, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, madonnari, ritrattisti e similari, è consentito nel rispetto delle norme vigenti.
2. L'esercizio dell'attività artistica di strada non è soggetta alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici solo quando è esercitata:
 - a) nello stesso luogo per una durata non superiore a due ore, trascorse le quali un'eventuale nuova esibizione dovrà avvenire a non meno di duecento metri lineari di distanza o a non meno di due ore dalla fine della precedente esibizione;
 - b) senza l'impiego di palcoscenico, platea, sedute per il pubblico e attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa;
 - c) con strumenti tali da non occupare complessivamente un'area superiore a metri quadrati quattro;
 - d) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
3. L'esercizio delle attività artistiche di strada non è consentito nelle aree individuate da apposito provvedimento della Giunta Comunale.
4. Qualora le esigenze delle esibizioni comportino modalità diverse da quanto sopraesposto, in relazione ai tempi, ai luoghi ed alle attrezzature, gli artisti di strada dovranno essere in possesso di licenza di spettacolo viaggiante e di concessione per l'occupazione di suolo pubblico.
5. Tali attività devono svolgersi nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento di polizia urbana.

Art. 28 - Operatori del proprio ingegno

1. Le occupazioni degli operatori del proprio ingegno sono finalizzate alla vendita di oggetti realizzati dal venditore personalmente, quali, a titolo esemplificativo:
 - a) disegni, quadri, pitture, ritratti, caricature e simili;
 - b) monili, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie o accessori vari;
 - c) proprie pubblicazioni di natura culturale, scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.
2. Per l'esercizio di dette attività deve essere richiesta la concessione di occupazione suolo pubblico, mentre non è necessaria l'autorizzazione commerciale ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 29 - Attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta di fondi ed oggetti a scopo di beneficenza

1. Tali attività sono soggette alle norme di occupazione suolo pubblico quando comportano il collocamento sul suolo pubblico di banchi e tavoli per finalità politiche, sindacali, culturali, scientifiche, religiose, benefiche, sportive o sociali, senza scopo di lucro.
2. Ogni singola concessione di suolo ha durata massima di cinque giorni anche non consecutivi e non potrà superare le dimensioni massime di metri quattro per due.
3. Il rilascio della concessione nelle aree centrali è disciplinato da specifiche deliberazioni della Giunta Comunale.

Art. 30 - Parcheggi di autovetture private.

1. L'occupazione delle aree scoperte destinate a parcheggi a pagamento s'intende a carattere permanente stante la continuativa disponibilità dell'area.
2. La disciplina prevista dal presente articolo si applica alle aree oggetto di concessione poliennale del Comune di Serravalle Scrivia a favore di privati concessionari e gestori del parcheggio, previo esperimento di pubblica gara, ovvero mediante trattativa privata.

Art. 31 - Parcheggi di autovetture ad uso pubblico (taxi).

1. Per quanto concerne le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 32 - Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio

1. Per un uso correlato all'attività prevalente possono essere riservate aree su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole.
2. La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio, di lunghezza non superiore a metri lineari dodici e di superficie non superiore a metri quadrati venticinque. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.
3. La riserva di parcheggio non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere.
4. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

Art. 33 - Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio.

1. Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.
2. Installazione di tavolini, piante, esposizione di merci, chioschi e quant'altro, destinate a soddisfare esigenze dell'attività, meramente temporanee.
Per la disciplina di tali occupazioni si rinvia al vigente Regolamento di Polizia annonaria, le concessioni sono inoltre sottoposte all'osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, il rispetto del verde e la tutela dei luoghi di particolare interesse storico - artistico - monumentale e dell'arredo urbano.
Le istanze per ottenere il rilascio delle concessioni per tali occupazioni devono essere inoltrate almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione richiesta, pena il rigetto della domanda.
3. Per quanto concerne le fiere, i mercati scoperti ed il commercio ambulante su aree pubbliche, la concessione del posteggio devono essere inoltrate almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione richiesta, pena il rigetto della domanda.
4. Commercio itinerante.
Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche in cui è ammessa la vendita in tale forma e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.
5. Spettacolo viaggiante.
Fatte salve le disposizioni di legge e regolamentari specifiche, la superficie computabile è quella risultante dall'atto di concessione, con esclusione delle occupazioni realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.
6. È in facoltà dell'autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.
7. Non potranno rilasciarsi nuove concessioni a soggetti che siano in mora nel pagamento delle tariffe e tributi, nonché di altri eventuali oneri, dovuti per le occupazioni precedenti, e fino alla completa estinzione del relativo debito.

Art. 34 - Occupazione con chioschi e padiglioni

1. Nel rispetto dei piani e programmi comunali, per l'installazione di chioschi, manufatti isolati generalmente prefabbricati, deve essere presentata istanza presso gli uffici competenti per l'ottenimento di permesso di costruire che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico.
2. Per l'installazione di padiglioni, strutture che costituiscono volume aggiuntivo per il ristoro annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione, nella quale è ammessa unicamente la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande, deve essere presentata istanza presso gli uffici

competenti per l'ottenimento di permesso di costruire che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico.

3. Le opere devono essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, del Regolamento edilizio e in generale della normativa ambientale, urbanistica ed edilizia vigente e della normativa speciale.
4. Le opere, fintantoché esistenti, dovranno essere conservate secondo le modalità precisate nel permesso di costruire, che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico. Ogni eventuale modificazione dovrà essere previamente autorizzata dalla Civica Amministrazione.
5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia ai vigenti regolamenti in materia

Art. 35 - Affissioni e pubblicità.

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dai vigenti Regolamenti nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione del mezzo pubblicitario che costituisce concessione all'uso dell'area pubblica ai sensi del vigente Regolamento per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo consenso degli enti competenti
2. Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.
3. Per quel che concerne le concessioni all'occupazione di spazi pubblici con impianti pubblicitari si fa rinvio ai vigenti Regolamenti di Polizia Municipale e di applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 36 - Occupazioni per traslochi

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno cinque giorni prima al competente ufficio comunale, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno quindici giorni prima al Settore competente.
4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

Art. 37 - Occupazioni per attività edilizie (ponteggi, cantieri temporanei e scavi).

1. La concessione per occupazione del suolo pubblico può essere rilasciata per l'esecuzione di lavori edili e altri interventi, effettuati con o senza l'ausilio di mezzi di supporto.
2. Le sedi stradali interessate dal cantiere e le zone limitrofe dovranno essere mantenute in condizioni di sicurezza tali da garantire una circolazione veicolare e pedonale sicura e priva di insidie. A tal fine, il direttore dei lavori, in relazione all'area oggetto del cantiere deve:
 - a) garantire il decoro, la pulizia e la sicurezza rispetto al transito dei veicoli e mezzi d'opera afferenti al cantiere;
 - b) assicurare la manutenzione dei tratti di strada interessati dal transito dei veicoli;
 - c) curare la pronta rimozione delle situazioni di pericolosità;
 - d) predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni a persone e beni.
3. Non sono consentiti scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica senza la necessaria concessione di suolo pubblico.
4. Le aree concesse per lavori edili non possono essere utilizzate per lo stazionamento di veicoli, ad eccezione delle macchine operatrici.
5. Fatto salvo ogni riferimento al vigente Regolamento Edilizio Comunale e di Polizia Municipale ai fini dell'ottenimento della concessione per le occupazioni suindicate, viene stabilito che, in caso di occupazione d'urgenza ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento per le fattispecie di cui a questo articolo, il richiedente dovrà regolarizzare la pratica con il pagamento del canone contestuale alla

presentazione della domanda presso il Servizio concedente, entro 5 giorni dalla comunicazione iniziale.

6. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.
7. Per le occupazioni con impalcature e ponteggi finalizzati all'esercizio di attività edilizia, la superficie computabile su cui determinare il canone va calcolata tramite la proiezione ortogonale del maggior perimetro di tali strutture.
8. Per le occupazioni comportanti cantieri stradali e scavi la superficie computabile su cui determinare il canone è determinata tenendo conto delle dimensioni effettive dell'area di cantiere, sottratta all'uso pubblico.
9. La richiesta di occupazione per la posa di ponteggi e di steccati deve essere presentata almeno venti giorni prima dell'inizio dell'occupazione. In caso di rinnovo, la richiesta dovrà essere presentata almeno dieci giorni prima nel caso di ampliamento o modifiche della superficie, e almeno cinque giorni prima se l'occupazione rimane invariata.

Art. 38 - Occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi sono assoggettate a concessione di occupazione suolo pubblico ed al pagamento di un canone annuo determinato ai sensi di quanto previsto dall'art. 63 comma 2 lettera f del D.Lgs. 446/1997:
 - a) Il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze applicando una tariffa unitaria di € 0,775 per utenza.
 - b) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti al comune non può essere inferiore € 516.46 per ciascuna azienda erogatrice di pubblici servizi. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate anche dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi, vale a dire dalle aziende che hanno infrastrutture che permettono ad altri soggetti di fornire il servizio, ma che, al contrario di questi ultimi, non hanno alcun rapporto diretto con l'utente.
 - c) Il suddetto canone sarà rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
 - d) il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia recante, quale causale, l'indicazione dell'art. 63, comma 2, lettera f), del D. Lgs. n. 446 del 1997. L'Amministrazione può comunque prevedere termini e modalità diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
2. È in facoltà del Comune di richiedere ai concessionari informazioni e documenti giustificativi delle utenze in atto, cessate od iniziate, e di effettuare controlli nel territorio comunale.
3. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione al comando di Polizia Municipale nonché, quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, ai competenti uffici comunali.
4. La comunicazione di cui al comma 3, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di ultimazione), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza, la comunicazione può essere data a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.
5. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

Art. 39 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. Per l'installazione di impianti di distribuzione carburante, complessi commerciali unitari costituiti da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione, dai relativi serbatoi, dai servizi e dalle attività accessorie, deve essere presentata istanza all'ufficio competente in materia di commercio ed attività produttive secondo la vigente legge regionale, per l'ottenimento di permesso di costruire che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico.
2. Le opere devono essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, del Regolamento edilizio e in generale della normativa ambientale, urbanistica ed edilizia vigente e della normativa speciale in materia di impianti di carburanti.
3. Le opere, finché esistenti, dovranno essere conservate secondo le modalità precisate nel permesso di costruire, che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico. Ogni eventuale modificazione dovrà essere previamente autorizzata dalla Civica Amministrazione.

Art. 40 - Occupazioni di altra natura

1. Le occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal presente Regolamento possono essere concesse previo parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità ed alla durata dell'occupazione.

TITOLO II – CANONE DI CONCESSIONE.

Capo I – Principi generali

Art. 41 - Istituzione del canone e misura della tariffa.

1. Il Comune di Serravalle Scrivia, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3, comma 149, lettera h), della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art. 63 del D. Lgs. 446/1997, assoggetta a far tempo dall'1.1.2010 l'occupazione, anche senza titolo, sia permanente che temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione o da parte dell'occupante di fatto.
2. Con l'istituzione del canone si intende pertanto abolita, su tutto il territorio comunale, la Tassa per l'Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche di cui al capo II del D. Lgs. 15 novembre 1993, nr. 507.

Art. 42 - Criteri di imposizione.

1. Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento del relativo canone secondo le norme del presente regolamento.
2. Il canone è dovuto dal titolare della concessione secondo quanto previsto dal comma 3. In mancanza, il pagamento del canone spetta all'occupante di fatto, individuato secondo quanto previsto dallo stesso comma 3. In caso di uso comune del suolo pubblico, tutti sono soggetti passivi e sono obbligati in solido.
3. Ai fini della soggettività passiva al canone, la concessione può essere richiesta:
 - a) dal proprietario dell'opera o titolare di altro diritto reale o concessionario di beni immobili comunali per le occupazioni permanenti;
 - b) dal responsabile dell'attività oggetto della richiesta per le occupazioni temporanee;
 - c) dal concessionario del servizio pubblico per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi;
 - d) dai soggetti intestatari di pratica di leasing finanziario muniti di delega della società di leasing;
 - e) dall'utilizzatore del veicolo a titolo di locazione finanziaria, responsabile in solido con il conducente, in luogo del proprietario del veicolo, ai sensi dell'articolo 196 del D.P.R. 285/1992;
 - f) dai soggetti intestatari di contratti di franchising e/o afferenti ad altre formule finanziarie muniti di delega del soggetto proprietario dell'immobile.
4. Il pagamento del canone per le occupazioni relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'articolo 1131 Codice Civile.
5. Per le occupazioni permanenti il canone è annuo ed indivisibile, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse; per le occupazioni temporanee il canone si applica in base a tariffe giornaliere.
6. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dall'Amministrazione Pubblica per la salvaguardia dell'area stessa.
7. A tale scopo il territorio comunale è suddiviso in n. 3 categorie, cui vanno riferite le singole strade:
 - cat.1)** Centro urbano (al cui interno è inoltre individuata la sottocategoria "centro storico");
 - cat.2)** Area commerciale speciale;
 - cat.3)** Restante territorio;La predetta classificazione è individuata graficamente nell'**allegato 3** facente parte integrante del presente regolamento.
8. Il canone liquidato in base ad una concessione è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, nell'ambito della superficie e della durata dell'occupazione, salvo nei casi di trasferimento, revoca e mancato o ridotto utilizzo della concessione per i quali si osservano le norme che seguono. Il trasferimento della stessa concessione di occupazione da un luogo ad un altro su richiesta del concessionario comporta il pagamento anticipato della differenza del canone annuo dal giorno della nuova concessione. Qualora il nuovo canone sia inferiore a quello versato, non si dà luogo ad alcun rimborso.
9. In caso di rinuncia volontaria alla occupazione permanente di suolo pubblico, il canone annuo cessa di essere dovuto nell'anno successivo a quello in cui è stata comunicata la rinuncia stessa.

Art. 43 - Determinazione della tariffa

1. La tariffa è determinata in base alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. La tariffa base in riferimento alla quale è determinato il canone da corrispondere costituisce la tariffa ordinaria. Essa è unica per ciascuna delle categorie viarie precitate, ed è fissata su base giornaliera per le occupazioni temporanee e su base annua per quelle permanenti e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.
4. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono indicate nell'apposito **allegato 1** al presente Regolamento. Possono essere aggiornate dalla Giunta Comunale contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446. L'omesso o ritardato aggiornamento comporta l'applicazione delle tariffe in vigore.
5. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario e del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
6. Le fattispecie di occupazione che danno luogo all'applicazione dei coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria sono indicati nell'art. 46 e nell'**allegato 1** del presente Regolamento.

Art. 44 - Determinazione del canone

1. Il canone è commisurato alla effettiva superficie occupata, alla durata dell'occupazione e alla relativa tariffa.
2. La superficie è espressa in metri quadrati od in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
3. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni con arrotondamento al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali. La superficie così determinata non dà luogo al pagamento del canone qualora risulti inferiore al mezzo metro quadrato.
4. Le occupazioni di spazio soprastante e sottostante il suolo sono calcolate in base alla superficie prodotta dalla proiezione dell'oggetto della concessione sul suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro. Per le occupazioni di soprassuolo, purché aggettanti almeno ottanta centimetri (80 cm) dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolato sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo.

Art. 45 - Versamento del canone.

1. Il versamento del canone, con puntuale indicazione della causale "VERSAMENTO CANONE (PERMANENTE o TEMPORANEO) OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE - COSAP" va effettuato sul conto corrente postale intestato a "COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA". È ammesso il versamento tramite istituto di credito che provvederà al bonifico dell'importo, con esatta indicazione della causale, a favore della Tesoreria Comunale.
2. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere versato in autoliquidazione dal concessionario ed indipendentemente dalla ricettività di ogni eventuale richiesta del Comune. L'importo deve essere versato in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno (fatte salve eventuali proroghe stabilite e comunicate dall'Amministrazione comunale); qualora il canone da pagare ecceda € 1.500,00 è possibile provvedere al versamento in quattro rate trimestrali di eguale entità (aventi rispettiva scadenza al 31 gennaio - 30 aprile - 31 luglio e 31 ottobre).
3. Per quanto concerne le occupazioni permanenti di cui all'art. 38 del presente regolamento, il canone è versato entro il 30 aprile di ciascun anno (fatte salve eventuali proroghe stabilite e comunicate dall'Amministrazione comunale).
4. A fronte delle nuove occupazioni il canone deve essere versato, contestualmente alla denuncia di occupazione da effettuarsi presso il competente ufficio comunale a cura del concessionario, entro trenta giorni dalla ricettività dell'avvenuto rilascio della concessione, ovvero, dall'effettiva occupazione di suolo pubblico, ad anno solare, compreso, per intero, l'anno di rilascio della concessione.

5. Il canone per le occupazioni temporanee va versato all'atto del rilascio della concessione, o comunque entro il termine dell'occupazione in unica soluzione per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste al comma 1.
6. In caso di mancato rispetto dei termini di versamento verrà applicato l'interesse moratorio - per frazione di mese - pari al vigente tasso legale, ragguagliato su base giornaliera.
7. Il canone è dovuto annualmente in carenza di denuncia modificativa di parte, ovvero di cessazione inviata per iscritto al Comune entro il 31 dicembre, pena la reiscrizione del debito nella successiva annualità.
8. In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno, non si dà luogo a duplicazione d'imposizione. Il nuovo concessionario è comunque tenuto a presentare denuncia di occupazione. In questo caso si procede d'ufficio alla cancellazione del precedente titolare.
9. In caso di accertato diritto al rimborso, che può essere richiesto pena decadenza entro cinque anni dal versamento e che è sempre dovuto - anche con rateo in corso d'anno - a fronte di una revoca di concessione, sono dovuti gli interessi in ragione del tasso legale ragguagliato su base giornaliera. Il rimborso viene disposto entro 90 giorni dalla richiesta.

Art. 46 - Riduzioni.

1. Per le occupazioni permanenti sono previste le seguenti riduzioni:
 - a) Per le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta al 50 %.
 - b) La tariffa viene ridotta al 30% per occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile, con tende fisse o retrattili aggettanti sul suolo pubblico;
 - c) Per occupazioni effettuate con passi carrai la tariffa è ridotta al 50%;
 - d) Per occupazioni effettuate con accessi carrabili a raso, nella fattispecie prevista dall'art. 26 c.4, la tariffa è ridotta al 50%;
2. Per le occupazioni temporanee sono previste le seguenti riduzioni:
 - a) Per le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta al 50 %.
 - b) La tariffa viene ridotta al 50% in caso di occupazioni promosse da chiunque con il patrocinio di enti locali, purché riferite a manifestazioni ed iniziative di carattere culturale, sportivo e politico, diverse da quelle esenti ai sensi dell'art. 47 c. 1 lettera a).
 - c) La tariffa è altresì ridotta al 50% in caso di occupazioni promosse da associazioni ed enti senza scopo di lucro, diverse da quelle esenti ai sensi dell'art. 47 c. 1 lettera a).
 - d) La riduzione del 50% si applica altresì alle occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, diverse da quelle esenti ai sensi dell'art. 47 c. 1 lettera x).
 - e) Si applica una riduzione del 50% a tutte le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche, ai pubblici esercizi, ai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti.
 - f) Le occupazioni temporanee con attrazioni e spettacoli viaggianti godono di una riduzione del 50%. Inoltre, per tali utenze, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq, e del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.
 - g) In caso di occupazioni temporanee di durata uguale o superiore a 15 giorni o che si verifichino con carattere ricorrente, la tariffa è ridotta del 50%.
Per tali occupazioni il concessionario è tenuto a sottoscrivere, su modelli predisposti dal comune, una convenzione contenente:
 - gli elementi identificativi del soggetto autorizzato;
 - gli estremi dell'autorizzazione;
 - la superficie occupata;
 - la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione;
 - l'importo complessivo del canone dovuto;
 - le modalità e la periodicità dei pagamenti, con relative scadenze e sanzioni in caso di ritardo.L'espressa rinuncia alla restituzione, ovvero alla sospensione del pagamento del canone nel caso in cui, per fatto imputabile al concessionario, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'atto di concessione.
 - h) La tariffa per le occupazioni temporanee è modulata in fasce orarie con le seguenti riduzioni percentuali sulle tariffe base:

- fino a 12 ore:	riduzione del 30 %
- oltre le 12 ore e fino a 24 ore	tariffa giornaliera intera
- fino a 14 giorni	tariffa ordinaria
- oltre i 15 giorni	tariffa ridotta del 50%
3. Tutte le riduzioni di cui ai precedenti commi si applicano autonomamente e cumulativamente, a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

4. Le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati (1000 mq.), per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del dieci per cento (10%).

Art. 47 - Occupazioni non assoggettate al canone.

1. Non sono soggette al pagamento del canone, per la particolare tipologia o per motivi di pubblico interesse per la collettività, le seguenti tipologie di occupazione:
- a. occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione, e di durata non superiore a ventiquattro ore;
 - b. commercio itinerante su aree pubbliche: sosta fino a sessanta minuti dove è consentita la vendita in base al regolamento di Polizia Municipale;
 - c. occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Municipale;
 - d. occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a tre ore;
 - e. occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - f. occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle quattro ore;
 - g. tutte le occupazioni occasionali meglio descritte all'art. 12;
 - h. esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a sei ore;
 - i. occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere;
 - j. occupazioni con griglie, lucernari e vetrocementi;
 - k. occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - l. occupazioni per le quali l'importo dovuto complessivamente dal concessionario non ecceda € 5,00.
 - m. occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali e loro consorzi (nonché da eventuali appaltatori per opere pubbliche e per il periodo ed area strettamente necessari), da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917, dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D. Lgs. 04.12.1997, n. 460 regolarmente iscritte all'anagrafe unica istituita presso il Ministero delle Finanze, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - n. occupazioni per tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché per tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - o. le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
 - p. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di Polizia Urbana e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - q. occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - r. occupazioni di aree cimiteriali;
 - s. le parti di tende sporgenti dai banchi delle coperture dei mercati cui sono poste;
 - t. occupazioni in genere obbligatorie per norma di legge e regolamentari, purché la superficie non ecceda quella consentita normativamente, nonché occupazioni alle quali sia formalmente riconosciuto il carattere della pubblica utilità ancorché realizzato con la collaborazione organizzativa di privati;
 - u. occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie (es.: parcheggi privati - mercati coperti - impianti pubblicitari, etc.).
 - v. occupazioni effettuate da impianti a fune per trasporto merci e persone.
 - w. Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

- x. Occupazioni effettuate nel centro storico per la realizzazione di attività edilizie di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione e recupero.
 - y. gli accessi carrabili, le rampe, gli scivoli d'accesso e le riserve di posteggio su aree pubbliche destinati a soggetti portatori di handicap.
2. L'eventuale non assoggettamento al canone comporta comunque la necessità di sottostare alle procedure di cui all'art. 5 del presente regolamento e l'obbligo di munirsi della concessione.

Art. 48 - Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.
2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa dal Dirigente responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di cartelle di pagamento, avvisi di contestazione, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dal Regolamento generale delle entrate vigente, oltre al rimborso delle spese. Analoga ripartizione potrà essere concessa con le medesime modalità dal Direttore della Società incaricata della riscossione o da suo delegato a fronte di intimazioni, ingiunzioni o cartelle di pagamento, con rendicontazione con cadenza trimestrale al Dirigente responsabile della risorsa di entrata.
3. L'Ufficio gestore dell'entrata dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro sessanta giorni dal suo ricevimento.
4. La rateazione non è consentita:
 - a) quando è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare ovvero con il fermo amministrativo;
 - b) quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - c) se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 300,00;
 - d) per debiti definitivi o per obbligazioni non assolte derivanti dall'irrogazione di precedenti sanzioni amministrative.
5. La durata del piano rateale non può eccedere i tre anni se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 7.000,00 ed i cinque anni, se superiore.
6. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 50,00.
7. Qualora le somme rateizzate superino l'importo di Euro 15.000,00 deve essere richiesta adeguata garanzia fidejussoria o bancaria o assicurativa per un importo pari al credito complessivamente vantato dall'Amministrazione.
8. In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili tramite ruolo/ingiunzione maggiorato di spese di riscossione.

Art. 49 - Sanzioni e indennità per occupazioni abusive

1. Le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale di cui al all'articolo 63 del D.Lgs. 446/1997.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano, nella misura massima, le sanzioni e le indennità previste dalla Legge (D.Lgs. 446/1997 e s.m.i.) e precisamente:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità determinata né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
3. La sanzione di cui al precedente comma è applicata anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.
4. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, l'organo accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione immediata del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione indebita ed il ripristino dello stato dei luoghi.

5. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro i termini rispettivamente stabiliti, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore.
6. Qualora il materiale sottoposto a sequestro non possa essere affidato in custodia al legittimo proprietario, il Comune provvede d'ufficio a depositarlo in locali od aree idonee, con addebito al trasgressore di tutte le spese sostenute per la custodia ed il magazzinaggio. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
7. Per i beni confiscati si applicano le procedure di devoluzione o vendita all'asta di cui al vigente Regolamento delle procedure sanzionatorie amministrative.

Art. 50 – Canone: Sanzioni, Riscossioni, Rimborsi

1. In caso di omesso o insufficiente pagamento entro i termini previsti, l'Ufficio diffida l'interessato ad adempiere, comunicandogli modalità e termini per la regolarizzazione dei versamenti e assegnandogli un termine di 30 giorni, decorso inutilmente il quale, provvede a pronunciare la decadenza della concessione. Sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale.
2. La decadenza dalla concessione, intervenuta ai sensi del presente regolamento, e le occupazioni protratte oltre il termine o effettuate in difformità all'atto di concessione sono equiparate a quelle di cui all'articolo 49.
3. Ai fini della determinazione del canone dovuto si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
4. La riscossione coattiva dei canoni viene effettuata in applicazione delle disposizioni recate al comma 6 dell'art. 52 D.L.vo 15.12.1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, purché nel termine di 5 anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso é disposto con determinazione del responsabile di servizio.

Art. 51 - Autotutela

1. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Dirigente responsabile del procedimento autorizzatorio può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dal Dirigente responsabile della risorsa di entrata.
2. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

Art. 52 - Attività di verifica e controllo

1. Nell'intento di perseguire obiettivi di efficienza e di potenziare le attività di accertamento dei tributi propri, avvalendosi anche dei poteri riconosciuti dal comma 179 dell'articolo 1 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007), i controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione, procedendo altresì ad una quantificazione puntuale delle risorse umane disponibili, delle ore/persona lavorabili, dei tempi prevedibili per il completamento di un procedimento di accertamento tributario e dell'ammontare del recupero.
2. Ai fini del potenziamento dell'esercizio dell'attività di verifica e controllo tributario e per incentivare l'attività di recupero dell'evasione, la Giunta Comunale può attribuire compensi incentivanti al personale addetto in misure differenziate, in funzione di progetti finalizzati al recupero dell'evasione ovvero volti a migliorare la qualità del servizio nell'ottica di una maggiore fruibilità dello stesso da parte del contribuente.

Art. 53 - Diritto di interpello.

1. Ogni cittadino può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro trenta giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all'applicazione delle disposizioni applicative del canone di occupazione di suolo pubblico, di cui al presente regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.
2. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.
3. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune, o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.

Art. 54 - Contenzioso

1. Si rinvia, per quanto riguarda le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal presente Regolamento e quelle concernenti l'applicazione del canone di concessione, alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Capo II - Prescrizioni finali.

Art. 55 - Norma di rinvio.

1. Per tutto quanto non esplicitato nel presente regolamento si fa esplicito e specifico rinvio alle vigenti disposizioni di carattere normativo e regolamentare per i vari settori di occupazioni.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

Art. 56 - Vigenza del regolamento.

1. Il presente regolamento entra in vigore la data della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Gli uffici comunali competenti sono tenuti a darvi esecuzione ed a vigilare sulla sua applicazione.
3. Il presente regolamento sostituisce ed abroga il precedente "Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa" approvato con delib. C.C. n. 52 del 07/10/1994.

Art. 57 - Disposizioni transitorie

1. Le concessioni di spazi e aree pubbliche, rilasciate entro la data di approvazione del presente regolamento, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.
2. L'accertamento e la riscossione della TOSAP, i cui presupposti di imposizione si sono verificati anteriormente alla data dalla quale, nei confronti dei singoli soggetti passivi, ha effetto la loro abolizione, continuano ad essere effettuati, anche dopo la data di approvazione del presente regolamento, con le stesse modalità e termini di cui alla vigente normativa in materia di tributi locali.

SOMMARIO

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE	2
Capo I - Principi generali	2
Art. 1 - Oggetto del regolamento	2
Art. 2 - Definizione di suolo pubblico e canone	2
Art. 3 - Concessione di occupazione	2
Art. 4 - Occupazioni di urgenza	2
Art. 5 - Domanda di occupazione	2
Art. 6 - Procedimento per il rilascio delle concessioni	2
Art. 7 - Rilascio dell'atto di concessione	2
Art. 8 - Durata dell'occupazione	2
Capo II - Prescrizioni tecniche	2
Art. 9 - Esecuzione di lavori e di opere	2
Art. 10 - Occupazioni abusive.	2
Art. 11 - Autorizzazione ai lavori.	2
Art. 12 - Occupazioni occasionali.	2
Art. 13 - Obblighi del concessionario.	2
Art. 14 - Decadenza della concessione.	2
Art. 15 - Revoca della concessione.	2
Art. 16 - Rinnovo e disdetta della concessione.	2
Art. 17 - Anagrafe delle concessioni	2
Capo III - Tipologie di occupazione.	2
Art. 18 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico.	2
Art. 19 - Manifestazioni ed eventi	2
Art. 20 - Attività di propaganda elettorale	9
Art. 21 - Occupazione per comizi e raccolta firme	9
Art. 22 - Occupazioni con tende parasole, faretti, vetrinette.	2
Art. 23 - Occupazione con elementi di arredo	10
Art. 24 - Occupazioni con dehors, tavolini e sedie	10
Art. 25 - Occupazioni con griglie ed intercapedini.	2
Art. 26 - Passi carrabili.	2
Art. 27 - Attività artistiche di strada	11
Art. 28 - Operatori del proprio ingegno	11
Art. 29 - Attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta di fondi ed oggetti a scopo di beneficenza	11
Art. 30 - Parcheggi di autovetture private.	2
Art. 31 - Parcheggi di autovetture ad uso pubblico (taxi).	2
Art. 32 - Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio	2
Art. 33 - Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio.	2
Art. 34 - Occupazione con chioschi e padiglioni	13
Art. 35 - Affissioni e pubblicità.	2
Art. 36 - Occupazioni per traslochi	13
Art. 37 - Occupazioni per attività edilizie (ponteggi, cantieri temporanei e scavi).	2
Art. 38 - Occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi	2
Art. 39 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante	15
Art. 40 - Occupazioni di altra natura	15
TITOLO II – CANONE DI CONCESSIONE.	2
Capo I – Principi generali	2
Art. 41 - Istituzione del canone e misura della tariffa.	2
Art. 42 - Criteri di imposizione.	2
Art. 43 - Determinazione della tariffa	17
Art. 44 - Determinazione del canone	17
Art. 45 - Versamento del canone.	18

Art. 46 - Riduzioni.	2
Art. 47 - Occupazioni non assoggettate al canone.	2
Art. 48 - Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento	20
Art. 49 - Sanzioni e indennità per occupazioni abusive	21
Art. 50 – Canone: Sanzioni, Riscossioni, Rimborsi	2
Art. 51 - Autotutela	22
Art. 52 - Attività di verifica e controllo	22
Art. 53 - Diritto di interpello.	2
Art. 54 - Contenzioso	2
Capo II - Prescrizioni finali.	23
Art. 55 - Norma di rinvio.	23
Art. 56 - Vigenza del regolamento.	23
Art. 57 - Disposizioni transitorie	23

ALLEGATO 1 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

ALLEGATO 2 - ACCESSI CARRAI

ALLEGATO 3 – CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO

ALLEGATO 1 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1.1 - Tariffe delle occupazioni PERMANENTI - TABELLA "A"

	DESCRIZIONE	U.M.	CAT. 1 (importo annuo)	CAT. 2 (importo annuo)	CAT. 3 (importo annuo)	NOTE
A1	Occupazioni con distributori di carburante (intera area di servizio)	mq	€ 46,00	€ 60,00	€ 7,50	
A2	Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico	mq o ml	€ 26,00	€ 33,00	€ 18,00	
A3	Occupazioni di qualsiasi natura di sottosuolo e soprassuolo	mq o ml	€ 13,00	€ 17,00	€ 9,00	Rid. al 50% di A2 – art. 46 c.1 lett. a)
A4	Tende fisse e retrattili	mq	€ 7,80	€ 7,80	€ 5,40	Rid. al 30% di A2 – art. 46 c.1 lett. b)
A5	Passi e accessi carrabili	mq	€ 13,00	€ 13,00	€ 9,00	Rid. al 50% di A2 – art. 46 c.1 lett. c)
A6	Passi e accessi carrabili a raso - art. 26 c.4	mq	€ 13,00	€ 13,00	€ 9,00	Rid. al 50% di A2 – art. 46 c.1 lett. d)
A7	Occupazioni realizzate - con condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto - da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio strumentale ai servizi medesimi	Utenza servita	€ 0,775	€ 0,775	€ 0,775	Art. 38

1.2 - Tariffe occupazioni TEMPORANEE – TABELLA "B"

	DESCRIZIONE	U.M.	CAT. 1 (importo al giorno)	CAT. 2 (importo al giorno)	CAT. 3 (importo al giorno)	NOTE
B1	Occupazioni temporanee di suolo pubblico	mq o ml	€ 2,00	€ 2,6	€ 1,00	
B2	Occupazioni temporanee di sottosuolo e soprassuolo	mq o ml	€ 1,00	€ 1,3	€ 0,50	Rid. al 50% di B1 - art. 46 c.2 lett. a)
B3	Occupazioni per manifestazioni culturali, sportive e politiche diverse da quelle esenti ai sensi dell'art. 47 c.1 lettera a)	mq	€ 1,00	€ 1,3	€ 0,50	Rid. al 50% di B1 - art. 46 c.2 lett. b)
B4	Occupazioni di associazioni o enti senza fine di lucro diverse da quelle esenti ai sensi dell'art. 47 c.1 lettera a)	mq	€ 1,00	€ 1,3	€ 0,50	Rid. al 50% di B1 - art. 46 c.2 lett. c)
B5	Occupazioni necessarie all'effettuazione di attività edilizia diverse da quelle esenti ai sensi dell'art. 47 c. 1 lettera x)	mq	€ 1,00	€ 1,3	€ 0,50	Rid. al 50% di B1 - art. 46 c.2 lett. d)
B6	Commercio su aree pubbliche.	mq	€ 1,00	€ 1,3	€ 0,50	Rid. al 50% di B1 - art. 46 c.2 lett. e)
B7	Occupazioni temporanee con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	mq	€ 1,00	€ 1,3	€ 0,50	Rid. al 50% di B1 - art. 46 c.2 lett. f)

Per le occupazioni temporanee che di fatto o di diritto si protraggono per un periodo superiore a quello autorizzato, si applica la tariffa maggiorata del 20%.

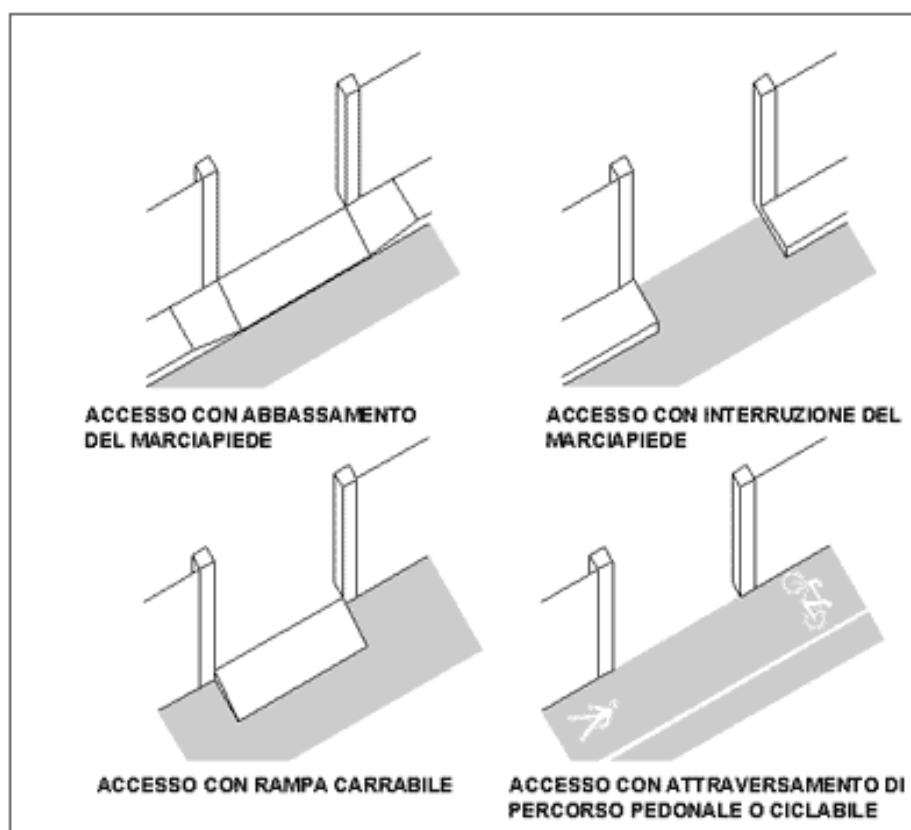
1.3 – Particolari condizioni per l'anno 2010 e seguenti

1. Al fine di favorire il commercio e l'aggregazione ed incentivare l'attività dei pubblici esercizi si applica una riduzione del 25% a tutte le occupazioni permanenti aventi finalità commerciale.
2. Si applica una riduzione del 25% a tutte le occupazioni ricorrenti relative area mercatale – “mercato del martedì”.

ALLEGATO 2 – ACCESSI CARRAI

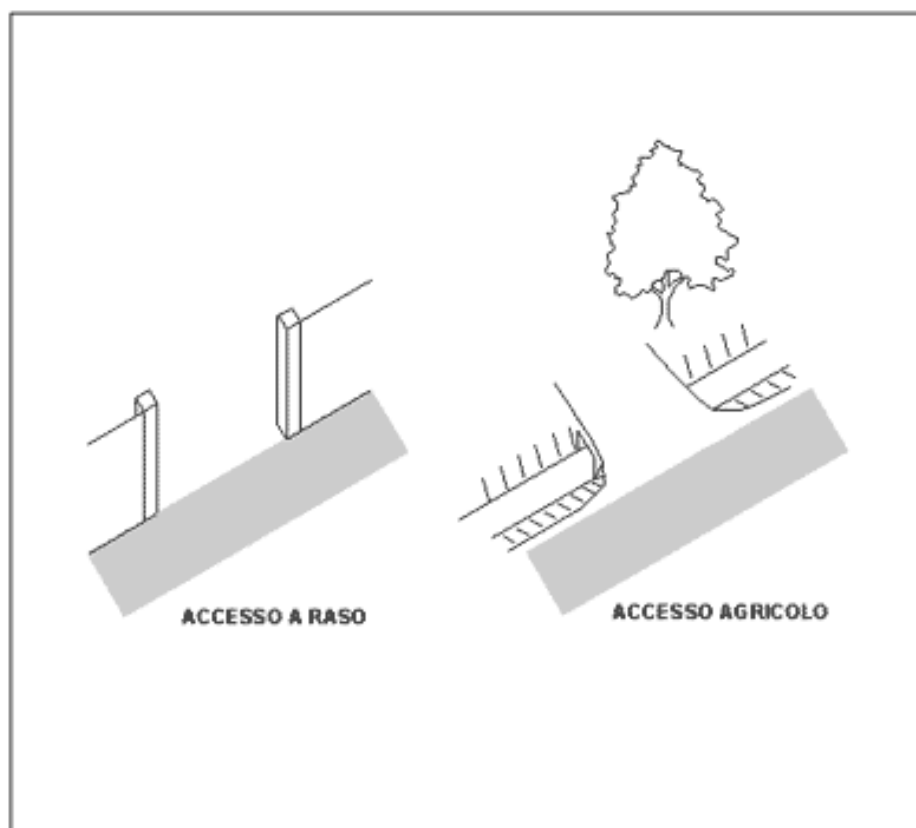
Per accesso carraio si intende l'accesso che consente il transito dei veicoli da un'area ad uso pubblico ad un'area ad uso privato (o viceversa), idonea allo stazionamento di uno o più veicoli. Si deve considerare come veicolo qualsiasi macchina che circola sulle strade guidata dall'uomo (non rientrano nella definizione di veicolo i carrelli spesa o quelli per uso di bambini o di invalidi, anche se asserviti da motore). Gli accessi carrai si distinguono in base alla loro morfologia in:

A) Passi carrabili individuati da apposito manufatto stradale costituito generalmente da listoni di pietra od altro materiale, abbassamenti od intervalli lasciati nei marciapiedi o comunque da modifiche del piano stradale intese a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Appartengono a questa categoria anche i passi carrabili che interessano percorsi riservati pedonali o ciclabili individuati dalla sola segnaletica stradale.



Passi carrabili con manufatto

B) Accessi carrai privi di manufatto, a "raso" con il manto stradale o comunque privi di un'opera visibile e che non interessino percorsi pedonali (la banchina stradale non costituisce manufatto o percorso pedonale riservato).



Passi carrabili privi di manufatto